REGOLAMENTO (CE) N. 2623/98 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e abroga il regolamento (CE) n. 1556/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2520/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione [3] prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato; che detta sorveglianza si fonda sui titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1556/96 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2306/98 [5]; che l'introduzione di tale regime non pregiudica la sua sostituzione mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima fosse giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale procedura è stata sperimentata con successo;

considerando che è quindi opportuno estendere ai prodotti di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 la sorveglianza delle importazioni prevista all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/98 [7]; che ai fini del corretto funzionamento del regime dei dazi addizionali, la comunicazione dei dati alla Commissione deve avere cadenza settimanale; che occorre inoltre adottare le disposizioni atte a consentire agli Stati membri di acquisire, al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti in questione secondo le procedure semplificate di cui al regolamento (CE) n. 2454/93, i dati necessari per la sorveglianza delle importazioni in questione; che l'introduzione della summenzionata sorveglianza consente di abrogare il regolamento (CE) n. 1556/96 a decorrere dal 1° dicembre 1998 e comporta l'adeguamento del regolamento (CE) n. 1555/96;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura [8] stabilisce i criteri per la fissazione dei livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali; che a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del summenzionato accordo i periodi di applicazione dei dazi possono essere fissati in funzione delle caratteristiche dei prodotti deperibili e stagionali; che, in applicazione dei summenzionati criteri, i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1555/96 è modificato nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

1. I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 33, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (*), in seguito denominati "dazi addizionali", si applicano ai prodotti e durante i periodi indicati nell'allegato, alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. I livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali figurano in allegato.

(*) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

1. Per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato e durante i periodi indicati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli estremi dei quantitativi immessi in libera pratica, secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*) per la sorveglianza delle importazioni preferenziali.

Le summenzionate comunicazioni hanno luogo entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del mercoledì per i quantitativi immessi in libera pratica durante la settimana precedente.

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.
[2] GU L 346 del 17. 12. 1997, pag. 41.
[3] GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 1.
[4] GU L 193 del 3. 8. 1996, pag. 5.
[5] GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 7.
[6] GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.
[7] GU L 212 del 30. 7. 1998, pag. 18.
[8] GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.

2. Le dichiarazioni d'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, che l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, senza che vi figurino talune indicazioni enumerate nell'allegato 37 del regolamento (CEE) n. 2454/93, devono contenere, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 254 di questo ultimo regolamento, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di dichiarazione semplificata di cui all'articolo 260 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti di cui al presente regolamento, le dichiarazioni semplificate devono contenere, oltre agli altri requisiti, un'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

In caso la procedura di domiciliazione di cui all'articolo 263 del regolamento (CEE) n. 2454/93 si utilizzi per l'immissione in libera pratica di prodotti ripresi nel presente regolamento, la comunicazione all'autorità doganale, di cui all'articolo 266, paragrafo 1, del sopracitato regolamento, deve contenere tutti i requisiti necessari per l'identificazione delle merci nonché l'indicazione della massa netta (espressa in kg) dei prodotti in questione.

L'articolo 266, paragrafo 2, lettera b), non è applicabile per i prodotti ripresi nel presente regolamento.

(*) GU L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.»

3) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 3

1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all'allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale.

2. Il dazio addizionale si applica ai quantitativi immessi in libera pratica dopo la data di applicazione del dazio suddetto, a condizione che:

— la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;
— l'importazione sia effettuata durante il periodi di applicazione del dazio addizionale.»

4) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1556/96 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1º dicembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondende periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1º ottobre — 31 marzo	164 102
78.0020			— 1º aprile — 30 settembre	15 622
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1º maggio — 31 ottobre	16 028
78.0075			— 1º novembre — 30 aprile	3 865
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1º novembre — 30 giugno	1 180
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1º gennaio — 31 dicembre	45 160
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1º dicembre — 31 maggio	465 695
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1º novembre — fine febbraio	218 217
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1º novembre — fine febbraio	114 194
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1º giugno — 31 dicembre	285 329
78.0160			— 1º gennaio — 31 maggio	24 448
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio — 20 novembre	190 422
78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1º settembre — 31 dicembre	395 887
78.0190			— 1º gennaio — 31 marzo	51 279
78.0200			— 1º aprile — 31 agosto	575 829
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1º gennaio — 30 aprile	155 487
78.0235			— 1º luglio — 31 dicembre	202 569
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1º giugno — 31 luglio	2 432
78.0260	ex 0809 20	Ciliege	— 21 maggio — 10 agosto	108 193
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno — 30 settembre	1 166
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno — 30 settembre	112 005»